

News



*Decidete che una cosa
si può e si deve fare
e troverete il modo.
(Abraham Lincoln)*

IN QUESTO NUMERO

- Focus 2
- Novità legislative 3
- Prassi 6
- CCNL 7
- Sentenze 8

FOCUS

Legge di Bilancio 2024

In GU del 30.12.2023 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Qui di seguito le principali novità in tema di lavoro:

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 15)

Previsto per il solo 2024 un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari al 6%, senza effetti sul rateo di tredicesima, se la retribuzione mensile imponibile, per tredici mensilità, non superi € 2.692, al netto del rateo stesso. L'esonero è incrementato dell'1% se la retribuzione imponibile mensile non superi l'importo di € 1.923 al netto del rateo di tredicesima.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Welfare aziendale – fringe benefits (art. 1, commi 16 e 17)

Per il solo 2024 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito:

- fino a € 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti che dichiarano ai datori di lavoro di avere figli a carico
- fino a € 1.000, per gli altri lavoratori dipendenti;

Il nuovo limite vale anche per le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Detassazione dei premi di produttività (art. 1, comma 18)

Confermato anche per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, sulle somme erogate per premi di produttività e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa, fino a € 3.000 annui per i percettori di reddito fino a € 80.000.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1, commi da 21 a 25)

Per i Lavoratori del comparto che abbiano percepito nel 2023 un reddito sino a € 40.000, il 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e straordinario festivo non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

Misure in materia di congedi parentali (art. 1, comma 179)

I genitori che terminino, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità e che fruiscano, alternativamente, il congedo parentale (all'art. 34 del d.lgs. 151/2001) entro il sesto anno di vita del figlio, hanno diritto:

- ad un'indennità nella misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione, in luogo dell'attuale 30%, nel limite massimo di un ulteriore mese;
- per il solo anno 2024, la misura dell'indennità riconosciuta per il secondo mese è pari all'80% (anziché al 60%).

Decontribuzione delle lavoratrici madri (art. 1, commi 180-182)

Dall'1.1.2024 al 31.12.2026 è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali fino a € 3000 annui riparametrati su base mensile, per le lavoratrici madri con 3 o più figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo.

Lo stesso esonero si applica, in via sperimentale, dall'1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici con 2 figli, fino ai 10 anni di età del figlio più piccolo.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Esonero contributivo assunzione donne vittime di violenza (art. 1, commi da 187 a 193)

E' previsto un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà di cui all'art. 105-bis del DL 19 maggio 2020, n. 34.

Lo sgravio è riconosciuto fino ad un massimo di € 8.000 annui e per 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, per 12 mesi se l'assunzione è a tempo determinato e per 18 mesi se vi è trasformazione da contratto a termine in contratto indeterminato.

Nel prossimo numero affronteremo altre novità delle Legge di Bilancio 2024

NOVITÀ LEGISLATIVE

Proroga lavoro agile per genitori di figli minori di 14 anni e lavoratori fragili

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la Legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi).

Tra le modifiche apportate vi è la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 del diritto allo smart working (articolo 18-bis) per:

- i genitori di figli minori di 14 anni, a condizione che il lavoro agile sia compatibile con la natura della prestazione e che l'altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori;
- i lavoratori che, in base all'accertamento del medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell'età o dell'immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità (cd. fragili). La mansione deve essere compatibile con l'attività lavorativa.

Determinazione del valore imponibile dei prestiti concessi ai dipendenti

L'articolo 3, commi 3-bis e 3-ter della Legge n. 191/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto anticipi) ha modificato l'articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR relativamente alla determinazione del valore imponibile, nell'ambito dei redditi da lavoro dipendente o equiparati e assimilati, del beneficio relativo alla concessione di prestiti.

Tali disposizioni stabiliscono che, in caso di concessione di prestiti, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi (calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

La nuova regola si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Discriminazioni: tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023, la Legge recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (L. n. 193/2023).

In particolare, per quanto riguarda la materia lavoro, è da evidenziare l'art. 4 concernente l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.

Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per quanto riguarda invece l'accesso al lavoro e alla formazione professionale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Nuova Direttiva in materia di credito al consumo

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stata pubblicata in data 30 ottobre 2023 la nuova Direttiva sul Credito al Consumo (8UE) del 18.10.2023 che abroga la precedente con l'obiettivo di creare un quadro normativo armonizzato che garantisca a tutti i consumatori dell'Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi per adeguarla all'evoluzione del settore.

Tra le novità della nuova Direttiva vi è un ampliamento dell'ambito di applicazione della Direttiva stessa.

Sono ivi inclusi, tra l'altro:

- a) i prestiti di importo inferiore a 200 euro nonché i contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto e i contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito debba essere rimborsato entro 30 giorni;
- b) tutti i contratti di credito fino a 100.000 euro (la soglia prevista tiene conto dell'indicizzazione agli effetti dell'inflazione dal 2008 e per gli anni a venire);
- c) i servizi di credito tramite crowdfunding quando i finanziamenti siano erogati direttamente ai consumatori e quando i prestatori di servizi facilitino la concessione di un credito fra creditori che operano nell'ambito della loro attività commerciale o professionale e consumatori;
- d) i contratti di credito basati sul sistema «compra ora, paga dopo».

L'ambito di riferimento è il seguente

- per «consumatore» si intende una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
- per «creditore» si intende una persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere un credito nell'esercizio di una sua attività commerciale o professionale;
- per «contratto di credito» si intende un contratto in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali.

Il testo della norma si sviluppa poi in un serie di disposizioni alla cui lettura si rinvia per un esame integrale del provvedimento e il relativo ambito di applicazione.

Nuove disposizioni in materia di Superbonus 110% e altri bonus edilizi nel Decreto Legge "Salva spese"

Il 29 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 212, con il quale sono state adottate misure urgenti in tema di agevolazioni fiscali connesse al Superbonus 110% e ad altri bonus edilizi.

Il provvedimento, che è entrato in vigore il 30 dicembre, reca diverse disposizioni.

Innanzitutto, all'articolo 1 è previsto che le detrazioni spettanti ai contribuenti, che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 121 comma 1 del D.L. n. 34/2020, ossia la cessione del credito o lo sconto in fattura, per gli interventi edilizi eseguiti sino al 31.12.2023, non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dei lavori e anche se tale circostanza non comporterà il miglioramento di due classi energetiche.

In altre parole, ai contribuenti, che hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, sarà riconosciuto il credito di imposta per i lavori eseguiti e asseverati entro il 31.12.2023, anche in mancanza del "salto" di due classi energetiche dell'immobile.

Nel medesimo articolo è previsto anche il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a € 15.000,00, per le spese sostenute dal 01.01.2024 al 31.10.2024, purché alla data del 31.12.2023 sia stato raggiunto uno stato avanzamento lavori del 60%.

Tale contributo andrà a coprire la differenza tra l'agevolazione prevista sino al 31.12.2023 pari al 110% e quella in vigore dal 01.01.2024 pari al 70%.

Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità che saranno determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con un decreto ad hoc entro sessanta giorni dal 30.12.2023.

All'articolo 2 del D.L. n. 212/2023 è previsto che a partire dal 30.12.2023 non sarà più possibile optare per lo sconto in fattura o cessione del credito in caso di intervento di demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali non sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione di detti lavori.

Inoltre, i contribuenti che usufruiranno delle detrazioni fiscali per gli interventi eseguiti dal 30.12.2023 nei comuni colpiti da eventi sismici, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, dovranno stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori dei contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici agli immobili oggetto dei lavori. Le modalità di attuazione della disposizione saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del Made in Italy.

All'articolo 3, infine, viene rivista la disciplina sulle detrazioni fiscali per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

È, infatti, prevista una limitazione dei lavori edilizi per le quali sarà possibile avere le agevolazioni vigenti; in particolare, l'agevolazione è ora prevista solo per gli interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Inoltre, per usufruire delle agevolazioni fiscali sarà necessario apposita asseverazione attestante che gli interventi rispettano i requisiti di cui al D.M. 236/1989.

Da ultimo, il Decreto Legge "Salva spese" ha previsto che a decorrere dal 30.12.2023 non sarà più possibile optare per l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute successivamente al 31.12.2023, salvo che gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche siano eseguiti da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa.

L'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese successive al 31.12.2023 sarà ancora possibile anche per le persone fisiche, che svoltano interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, purché:

- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare,
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e
- il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992.

PRASSI

INPS: visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici – fasce di reperibilità

L'INPS, con il messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023, a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, fornisce le necessarie indicazioni operative per l'espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.

Nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell'eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), in virtù del principio di armonizzazione contenuto nell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, dicembre 2023, Quaderno

La Commissione crisi, ristrutturazione e risanamento d'impresa dell'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano ha elaborato uno strumento dove affronta il tema dei finanziamenti in ambito di crisi delle realtà produttive analizzando sia gli istituti di riferimento sia i problemi di maggior rilievo.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 2401 del 20 dicembre 2023

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 2401 del 20 dicembre 2023, fornisce le indicazioni in merito agli obblighi amministrativi a carico dei prestatori di servizio, di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016.

Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di:

- conservare una copia (cartacea e telematica), in lingua italiana, dei seguenti documenti:
 - o il contratto di lavoro,
 - o i prospetti paga,
 - o i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero,
 - o la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni,
 - o la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (o documentazione equivalente),
 - o il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
- designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito al primo punto, ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco.

Resta evidentemente ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circolare n. 1/2023 potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall'impresa distaccante.

Invece, rispetto al secondo punto, l'Ispettorato chiarisce che il soggetto referente, che l'impresa distaccante è tenuta a designare per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale. Sarà sufficiente, come previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni che interlocuzioni.

Sfratto di affitto di azienda: i Tribunali non sono concordi sull'ammissibilità del procedimento

La riforma Cartabia ha inteso estendere il procedimento di sfratto anche all'affitto di azienda.

A pochi mesi dall'entrata in vigore della riforma, però, i Tribunali non sono concordi sull'ammissibilità del procedimento.

Il Tribunale di Roma, infatti, sembra aver adottato un orientamento negativo, condiviso pure dal Tribunale di Foggia (ordinanza 16 ottobre 2023), mentre il Tribunale di Milano (ordinanza 18 dicembre 2023) come quello di Verona ritengono ammissibile il procedimento di sfratto anche in caso di affitto di azienda.

Si auspica che intervenga a breve un intervento del Ministero ovvero che si formi un indirizzo giurisprudenziale univoco sul punto.

CCNL

Rinnovo CCNL grafici editoriali: una tantum a gennaio

Con Accordo sottoscritto il 19 dicembre, le rappresentanze imprenditoriali Assografici, Aie e Anes, insieme alle OO.SS dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, hanno rinnovato il CCNL 19 gennaio 2021, scaduto il 31.12.2022, applicabile ai dipendenti delle imprese industriali grafiche, editoriali, digitali e affini.

Il nuovo accordo sarà vigente dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026.

Sono previsti incrementi economici delle retribuzioni al fine di recuperare il potere d'acquisto dei salari nonché una tantum per il periodo di carenza contrattuale nell'anno 2023 per i dipendenti in forza alla data del 19 dicembre, pari a 200 euro, da erogare in due rate da 100 euro ciascuno; stabilito anche un aumento del contributo del Fondo Salute Sempre e l'introduzione di causali aggiuntive per la stipula o la proroga di contratti a termine oltre i 12 mesi, entro il massimo di 24 mesi.

E' stata anche rivista la classificazione del personale attraverso l'inserimento di nuovi profili professionali nell'ambito digital.

E' stato costituito l'Ente Bilaterale Permanente che avrà il compito di gestire e monitorare durante la vigenza contrattuale, l'andamento del settore, l'evoluzione professionale, l'organizzazione del lavoro e gli effetti delle tecnologie e degli strumenti di innovazione tra cui l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di creare e rafforzare la filiera dell'industria.

È prevista una prossima riunione ad inizio anno per illustrare i contenuti dell'accordo, darà il via al ciclo di assemblee dei lavoratori per l'approvazione definitiva dell'accordo.

SENTENZE

LAVORO

Cassazione: niente licenziamento se la condotta addebitata è una prassi condivisa dai superiori

Con l'ordinanza n. 35516 del 19.12.2023, la Cassazione afferma che deve essere dichiarato illegittimo, per insussistenza del fatto, il licenziamento irrogato per una condotta che rientra, in realtà, in una prassi aziendale condivisa dai superiori.

La lavoratrice, cassiera presso il punto vendita della società, impugna giudizialmente il licenziamento irrogato per aver creato una fittizia carta fedeltà (intestata ad una persona inesistente) ed averla utilizzata in più occasioni per acquisti effettuati da clienti in modo da ottenere un indebito accumulo di punti.

La Corte d'Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo dimostrata l'esistenza in azienda della prassi di utilizzare la carta irregolare.

La Cassazione - nel confermare la pronuncia di merito - rileva che, nel caso di specie, non è ravvisabile il vantaggio della dipendente per interessi del tutto personali e a detrimento dell'interesse aziendale: elementi questi che rappresentavano componenti necessari dell'addebito.

In particolare, per la sentenza, la fattispecie contestata rientrava nell'ambito di una prassi aziendale diretta a favorire gli acquisti di clienti occasionali, che in mancanza vi avrebbero rinunciato.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, anche a fronte dell'avallo di detta condotta da parte dei superiori gerarchici della dipendente, non può ritenersi integrata la giusta causa di licenziamento.

Cassazione: responsabilità del preposto se non interrompe l'attività nonostante i rischi segnalati

Con la sentenza n. 46855 del 22.11.2023, la Cassazione afferma che deve essere considerato penalmente responsabile del sinistro occorso al dipendente, il preposto che ha omesso di sospendere l'attività nonostante i rischi segnalatigli dal RLS.

In particolare, al medesimo viene imputato di aver fatto proseguire i lavori fino alla verifica del sinistro, nonostante, il giorno precedente, fosse stato informato verbalmente dal RLS del cantiere della necessità di sospendere l'attività, stante l'assenza di idonee misure di sicurezza in cantiere contro la caduta dall'alto.

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d'Appello - rigetta il ricorso dell'imputato che aveva dedotto di non essere mai stato formalmente investito della qualità di preposto.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, nel caso di specie, tutti gli indici propendevano per la sussistenza di tale ruolo; l'imputato aveva il possesso di tutti i documenti relativi ai lavori; aveva ammesso di essere stato nominato responsabile del cantiere; disponeva di un'adeguata competenza tecnica, per aver ricevuto una formazione specifica da parte della società di cui era dipendente; era inquadrato nell'organigramma aziendale all'interno di un ufficio tecnico; era il referente diretto degli operai, al quale riferivano il lavoro svolto e prendevano direttive su quello da espletarsi; aveva fornito ai lavoratori la documentazione relativa al cantiere ed al piano di lavoro; era costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori, anche direttamente relazionandosi con il committente.

Per la sentenza, a fronte di ciò, deve essere confermata la colpevolezza dell'imputato per aver omesso di sospendere l'attività nonostante i rischi segnalatigli; rischi che, poi, sono stati quelli che hanno portato al sinistro.

Cassazione: licenziamento in maternità legittimo solo con cessazione definitiva dell'attività di impresa

Con l'ordinanza n. 35527 del 19.12.2023, la Cassazione afferma che la cessazione dell'attività, unica causale legittimante il recesso della lavoratrice nel primo anno di età del figlio, va interpretata in maniera rigorosa e può integrarsi solo in assenza di qualsivoglia continuazione dell'impresa.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l'unico motivo che consente all'azienda di licenziare una lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del figlio è la cessazione dell'attività.

Secondo i Giudici di legittimità, il concetto di cessazione dell'attività che prevede una deroga al divieto di licenziamento deve essere considerato in senso sostanziale e non formale.

Per la sentenza, ciò significa che deve essere esclusa, dal perimetro operativo della cessazione di azienda come innanzi considerata, ogni possibilità che comporti, in qualche modo, la continuazione o la persistenza dell'impresa, a qualsiasi titolo essa avvenga.

Su tali presupposti, visto che nel caso di specie erano in corso attività conservative dell'impresa al momento dell'impugnato recesso, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal fallimento e conferma la nullità del licenziamento.

REAL ESTATE

Cassazione civile sez. III, 05 dicembre 2023, n. 34010

La Suprema Corte è recentemente intervenuta chiarendo che anche ai contratti di locazione per immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione stipulati dallo Stato o da Altri Enti pubblici territoriali in qualità di locatori, è applicabile la disciplina dettata dalla Legge n. 392/1978.

Ai sensi degli artt. 28 e 29 dell'anzidetta norma la protrazione del rapporto locatizio alle scadenze successiva alla prima deriva direttamente dalla legge e, pertanto, la disdetta da parte del locatore Stato o pubblica amministrazione dovrà avvenire per uno dei motivi espressamente previsti dall'art. 29 della Legge n. 392/1978.

A fronte di quanto sopra, ogni clausola che viola la norma imperativa sarà ritenuta nulla.

Tribunale di Napoli, 2 novembre 2023, n. 10025

In caso di compravendita di un immobile sito in condominio, gli oneri condominiali per i lavori straordinari deliberati dall'assemblea devono essere pagati da chi, al momento della delibera, era il proprietario.

Questo, anche qualora i lavori straordinari vengano eseguiti successivamente alla compravendita.

L'obbligo contributivo, infatti, nasce alla data della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori straordinari. Pertanto, l'acquirente potrà pretendere, salvo diverso accordo, che il venditore si faccia carico delle spese straordinarie.

La sentenza del Tribunale partenopeo si allinea alla giurisprudenza oramai unanime sul punto.

Cassazione civile sez. II, 27 novembre 2023, n. 32821

La Corte di Cassazione ha espressamente escluso l'effetto risolutivo della diffida ad adempiere del promittente venditore, qualora la parte abbia intimato al promissario acquirente di procedere alla stipula entro e non oltre il termine di quindici giorni e di restare in attesa dell'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stipula notarile del definitivo, in quanto in tale diffida non era specificato se il promittente venditore intendeva ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto.

La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che la diffida ad adempiere prevista dall'art. 1454 c.c. esiga la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto per legge il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Ordinanza interlocutoria Corte di Cassazione, Seconda Sezione, Numero: 34852, del 13 dicembre 2023, Presidente A. Carrato, Relatore G. Fortunato

In tema di successioni "mortis causa", la Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto ovvero una questione di massima di particolare importanza in relazione alla natura del procedimento di accettazione con beneficio di inventario delle eredità devolute in favore dei minori di età e alle conseguenze derivanti dalla mancata redazione dell'inventario.

In particolare:

1. se, nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell'inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari;
2. se - quindi - tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell'incapace o solo con la redazione dell'inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio;
3. se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse non sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c., ma non l'inventario, possa rinunciare all'eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall'art. 489 c.c.

CONDOMINIO

Cassazione civile sez. II, 27 dicembre 2023, n. 35979

L'amministratore di condominio nominato con delibera illegittima continua a esercitare legittimamente i poteri di rappresentanza del condominio sino alla nomina del nuovo amministratore

in tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore, e quindi quando non è ancora stata resa la sentenza dichiarativa dell'invalidità di tale delibera, l'amministratore nominato continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari.

Solo il giudice può accertare se permane in capo all'amministratore la legittimazione e tale accertamento non è soggetto ad eccezione di parte, dato che riguarda la regolare costituzione del rapporto processuale.

FALLIMENTARE**Cass. Civ., Sez. 1, 28 novembre 2023, n. 32977***Fallimento - società agricola - presupposti*

A fini dell'individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola, la verifica va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.

Cass. Civ., Sez. 1, 22 novembre 2023, n. 32455, Pres. Di Viriglio, est. Poletti*Fallimento - contratto di compravendita di immobile di proprietà di una S.r.l. concluso da amministratore già dichiarato fallito - opponibilità della carenza del potere rappresentativo*

In tema di fallimento, sebbene sia prevista la decadenza automatica dalla carica dell'amministratore fallito di una s.r.l., qualora quest'ultimo abbia concluso un contratto di compravendita di un immobile nella titolarità dell'ente, la circostanza della carenza di potere rappresentativo correlata all'accertamento dell'insolvenza non è opponibile ai compratori in virtù dell'avvenuta esecuzione delle formalità pubblicitarie previste per la sentenza di fallimento, che invero sono idonee a garantire la conoscibilità dell'apertura della procedura concorsuale, non anche ad integrare la prova della sicura consapevolezza da parte del terzo circa l'esistenza di una causa di ineleggibilità ad amministratore o di decadenza dalla relativa nomina.

BANCARIO**Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25 settembre 2023 (Rv. 669130 - 02)***Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità - Esclusione - Condizioni - Natura non solutoria.*

In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione di inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego; la prova dell'esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia", purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale.

Corte di Giustizia UE, 14 dicembre 2023 nella causa C - 28/22

Consumatore - contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo - ripetizione controprestazioni

La Corte di Giustizia UE ha fornito importanti precisazioni in ordine alla possibilità del professionista (banca) di condizionare la ripetizione delle prestazioni del consumatore, ricevute in esecuzione del contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo, alla ripetizione delle controprestazioni ricevute dal consumatore.

Quanto al diritto di ritenzione del professionista, secondo la Corte, gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non consentono l'applicabilità di un diritto di ritenzione delle prestazioni ricevute dal consumatore, a garanzia della ripetizione, in favore del professionista, delle prestazioni del consumatore stesso, se l'effetto di tale ritenzione comporta la perdita del diritto di percepire interessi di mora da parte del consumatore.

Pertanto, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista sia dichiarato nullo in conseguenza dell'abusività delle clausole abusive ivi contenute, il professionista che subordini la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore al pagamento delle prestazioni in suo favore, sarà in ogni caso tenuto a versare al consumatore anche gli interessi di mora, decorrenti dall'invito di quest'ultimo alla restituzione delle prestazioni già pagate in esecuzione del contratto nullo.

La Corte, inoltre, ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13/CEE non consentono un'interpretazione del diritto nazionale per cui, in seguito all'annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore, per abusività di alcune clausole ivi contenute, il termine di decorrenza della prescrizione dei crediti del professionista e del consumatore siano asimmetrici.

Infatti, se per il consumatore tale termine inizia a decorrere prima della data in cui un giudice constati l'inopponibilità definitiva di tale contratto, mentre per il professionista decorre prima di tale accertamento, si produce un'asimmetria tale da compromettere la tutela di detto consumatore garantita dalla direttiva 93/13.

Rileva la Corte che tale asimmetria potrebbe indurre il professionista, a seguito di un reclamo stragiudiziale del consumatore, a rimanere inattivo o a protrarre la fase stragiudiziale prolungando le trattative, affinché scada il termine di prescrizione dei crediti del consumatore.

In tal caso, infatti, il termine previsto per i propri crediti, inizierebbe a decorrere solo dalla data in cui l'inopponibilità definitiva del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi fosse accertata da un giudice.

Da ultimo, quanto alla verifica del professionista della conoscenza degli effetti dell'eliminazione delle clausole abusive, la Corte ha affermato che gli artt. 6 e 7 della Direttiva 93/13 non ostano a un'interpretazione del diritto nazionale per cui non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest'ultimo sia a conoscenza degli effetti dell'eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.

Inoltre, non è richiesto neppure che il professionista verifichi che il consumatore sia a conoscenza dell'impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate.

Infatti, sebbene spetti agli istituti di credito organizzare le loro attività in modo conforme alla direttiva 93/13, questi ultimi non sono tenuti a verificare se un consumatore con il quale abbiano concluso un contratto di mutuo ipotecario fosse o meno a conoscenza degli effetti dell'eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a studio.legale@sldm.it.

Grazie per l'attenzione